

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONVEGNI

ART. 1

La sala convegni delle Civiche Biblioteche Unificate è una struttura destinata alla realizzazione delle finalità culturali proprie della Biblioteca e di quelle generali dell'Amministrazione Comunale.

ART.2

L'uso della sala convegni può essere concesso a terzi (Enti, Associazioni, partiti, ecc.) per manifestazioni a carattere pubblico non aventi fine di lucro.

ART.3

La capienza della sala è di nr.60 posti a sedere che, conformemente alle vigenti leggi di sicurezza, non potrà in nessun caso essere superata.

ART 4

L'autorizzazione all'uso della sala da parte di terzi viene rilasciata, su richiesta scritta degli interessati, dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART.5

La richiesta di autorizzazione all'uso della sala contenente l'esplicita dichiarazione di presa visione, del presente regolamento, del giorno o dei giorni per la quale si richiede, il programma della manifestazione deve essere presentato dagli interessati al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, esaminata la richiesta, sentito il Direttore della biblioteca, può concedere l'uso della sala, compatibilmente con le iniziative già programmate.

La richiesta non potrà riferirsi a un numero di giorni superiore a 3, salvo il caso di manifestazioni di notevole rilevanza.

L'autorizzazione concessa viene immediatamente comunicata alla Direzione della Biblioteca, per i necessari adempimenti organizzativi.

ART. 6

I terzi cui è concesso l'uso della sala si impegnano:

- a. a versare, a titolo di rimborso spese e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, la somma di L.100.000, per ogni giornata di convegno,
- b. a curare la salvaguardia degli arredi e delle attrezzature e a risarcire tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi,
- c. a depositare in biblioteca copia del materiale informativo prodotto e delle comunicazioni e relazioni presentate nel corso delle manifestazioni:
- d. a cedere alla biblioteca per la durata di un anno tutti i diritti relativi alla registrazione e alla pubblicazione degli atti, nel caso in cui non venga espressamente richiesta la riserva di pubblicazione da parte degli organizzatori.

Trascorso un anno dalla data di svolgimento della manifestazione, la biblioteca e l'Amministrazione Comunale perdono comunque, il diritto all'utilizzazione, a fini editoriali e informativi, del materiale prodotto

ART.7

Le somme versate all'Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dal precedente articolo 6, lettera a), vengono destinate alla manutenzione della biblioteca e delle sue attrezzature.

ART.8

Al fine di garantire i servizi tecnico-organizzativi e di sorveglianza, connessi all'uso della sala, anche fuori dell'orario di servizio e nei giorni festivi, la Direzione della Biblioteca è tenuta ad assicurare il turno tra i dipendenti in servizio nei livelli e nelle qualifiche corrispondenti ai compiti previsti.

ART.9

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di uso dei locali pubblici o aperti al pubblico e a quant'altro disposto dall'Amministrazione Comunale.

ART.10

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale e vistato dalla S.P.D.C. di Foggia, entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua affissione in Albo Pretorio del Comune in conformità alle disposizioni della Legge 6.6.1990, n.142 e della Legge regionale 22.6.1994, n.22.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28.05.1998